

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3668 del 02/07/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6537 del 13/12/2018, (AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6434 DEL 07/12/2023), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ĩ DITTA: MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI E PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), FRAZIONE POLIGNANO, VIA SANTINA N. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3780 del 01/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6537 del 13/12/2018, (AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6434 DEL 07/12/2023), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA.
ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI E PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), FRAZIONE POLIGNANO, VIA SANTINA N. 30.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6537 del 13/12/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019, acquisito al prot. ARPAE n. 17703 in pari data, per l'attività di "allevamento bovini e produzione di latte crudo", svolta dalla ditta "MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01072220336), nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Frazione Polignano, Via Santina n. 30 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" confluyente nel canale consortile denominato Valle di Polignano (canale di bonifica promiscuo gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6435 del 07/12/2023 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 6537/2018, relativamente alla sola matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", rilasciata con provvedimento conclusivo del Comune di San Pietro in Cerro prot. n. 3849 del 22/12/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 220649 del 29/12/2023;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 93850 del 22/05/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01072220336), per la sola matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 96728 del 27/08/2024 è stata trasmessa l'istanza al SUAP del Comune di San Pietro in Cerro, chiedendo di verificare la necessità di contestuale acquisizione di ulteriori titoli abilitativi, in base alla quale compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi, atteso che nell'istanza è stato dichiarato che la ditta ha presentato Scia per "costruzione di nuova struttura in metallo"; il Suap del Comune di San Pietro in Cerro non ha dato riscontro a tale richiesta entro i termini stabiliti;
- con nota prot. n. 108370 del 12/06/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 109038 del 13/06/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 7 del 21/06/2024 Sinadoc 19970/2024) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 041PC023), collocato in Zona ordinaria;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 32610 del 22/11/2022 prot n. 192259, è pari a 310 capi (corrispondenti a 133 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 160 capi
 - Capi da rimonta: 110 capi
 - Vitelli: 40 capi
- c. è presente un separatore del liquame di tipo a compressione elicoidale ad alta efficienza con un'efficienza di separazione di 20 %;
- d. attualmente per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone di n° 3 vasche (individuate in planimetria con i numeri 1, 3B, 5) in cemento scoperte (volume complessivo pari a 1869), di n° 1 vasca sottogrigliato di 369 mc. (individuata in planimetria con il numero 4) e di n° 2 concimaie scoperte aventi rispettivamente una superficie di 112,50 mq e di mq. 275;
- e. i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 32610 hanno superficie complessiva pari a 74,66 Ha e possono accogliere 25384,8 kgN/anno;
- f. la ditta effettua la cessione parziale degli effluenti prodotti, per un quantitativo complessivo di 3190 kg N/anno, pertanto effettua operazioni di distribuzione di effluenti zootecnici sul suolo di 14498 kg N/anno;

g. la modifica dello stabilimento consiste:

- nella copertura del separatore e della platea per il separato solido con struttura in metallo a portale, con copertura a pannelli sandwich e chiusure laterali con teli. L'intervento comporterà un ampliamento della platea stessa che da 275 mq. passerà a 397 mq.;
- nella eliminazione, all'interno della stalla principale lungo il lato sud, di n° 5 vecchie cuccette e posa di n° 22 nuove cuccette per i capi in produzione, con conseguente potenziamento della mandria, di 17 capi bovini da latte;

h. a seguito delle suddette modifiche la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 401 capi (pari a 163.4 t di peso vivo) così suddivisi:

- Bovine da latte: 197 capi
- Capi da rimonta: 124 capi
- Vitelli: 80 capi

i. parte dei liquami prodotti vengono ceduti ad una ditta terza per l'effettuazione delle operazioni di distribuzione agronomica, ai sensi dell'art. 24 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;

j. per la conservazione/stoccaggio degli effluenti zootecnici l'allevamento disporrà di n° 3 vasche (individuate in planimetria con i numeri 1, 3B, 5) in cemento scoperte (volume complessivo pari a 1869), di n° 1 vasca

sottogrigliato di 369 mc. (individuata in planimetria con il numero 4) e di n° 2 concimaie di cui una scoperta avente una superficie di 112,50 mq e una coperta avente una superficie di mq. 397;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6537 del 13/12/2018, (aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6435 del 07/12/2023), rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019, alla ditta "MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 01072220336), per l'attività di "allevamento bovini e produzione di latte crudo", svolta nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Frazione Polignano, Via Santina n. 30 (che è anche sede legale), come segue:

- **sostituendo il punto 3) del dispositivo** dell'AUA di cui alla suddetta d.d. n. 6537/2018 **con il seguente:**

"3. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni:**

- a. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale (come da comunicazione prot. n. 93850 del 22/05/2023), la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- c. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/2024;
- d. le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione. Parimenti dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso l'ambiente circostante";

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 6537 del 13/12/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019, (aggiornata con d.d. Det-Amb n. 6435/2023) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Pietro in Cerro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 1398 del 01/02/2019);

- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.